

Norme & Tributi

Fisco e sentenze

Irripetibile momentaneo, la notifica va dimostrata

Accertamento

Per le Sezioni Unite non è sufficiente la conoscibilità degli atti

Necessaria la ricevuta di ritorno che attesti l'avvenuta conoscenza

Laura Ambrosi

Solo la ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata informativa può confermare la regolarità della procedura notificatoria nei confronti dell'irripetibile momentaneo. È quindi onere dell'ufficio produrre nel giudizio tale documento al fine di attestare la corretta notifica. A fornire questo importante principio sono le Sezioni Unite con la sentenza 10012 depositata ieri.

La vicenda trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento ritenuta illegittima perché non preceduta dagli avvisi di accertamento cui si riferiva. Dagli atti processuali risultava che tali provvedimenti prodromici erano stati notificati attraverso il servizio postale ma non erano stati consegnati per temporanea assenza del contribuente. Erano stati pertanto depositati presso l'ufficio postale e sull'avviso di ricevimento, l'agente postale aveva annotato di aver spedito la raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, con indicazione di data e numero della missiva.

Il dubbio, quindi, era comprendere se per provare la corretta procedura

notificatoria fosse sufficiente produrre in giudizio la ricevuta di invio della raccomandata informativa ovvero fosse anche necessario dimostrare la ricezione di tale missiva.

La Suprema Corte, ravvisando un contrastante orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla prova valida ai fini del perfezionamento della notifica, aveva rinviato la decisione all'alto consesso (ordinanza interlocutoria 21714/2020). Le Sezioni Unite, ripercorrendo le principali sentenze sul punto, hanno rilevato che a decorrere dal 2019 (ordinanza 5077/2019), la Cassazione ha ritenuto che per provare la corretta procedura notificatoria fosse necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della raccomandata informativa. Tale orientamento si fonda sostanzial-

NUOVO ORIENTAMENTO

Le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere su una questione che ha visto orientamenti opposti tra le diverse sezioni. Un orientamento consolidato ritiene sufficiente come prova del perfezionamento della notifica fiscale diretta l'attestazione di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno (Cassazione 2638/2019 e 13833/2018), secondo pronunce più recenti invece va dimostrata l'avvenuta ricezione (Cassazione 16601/2019, e nel 2020 le pronunce 21714, 23921, 25140 e 26078)

mente su un'applicazione letterale della norma che prevede, per l'ipotesi di assenza temporanea del destinatario, l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo di notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di una lettera raccomandata con esplicita previsione di avviso di ricevimento.

Si tratta di una sorta di previsione "rafforzata" volta a garantire non solo la mera conoscibilità, ma l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato. In conclusione, quindi, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale (secondo la legge 890/1982), qualora il destinatario sia irripetibile momentaneamente, a provare il perfezionamento della procedura di notifica può essere solo la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa.

La decisione è particolarmente importante poiché riguarda un'ipotesi che si verifica di frequente.

Le Sezioni Unite hanno affermato un principio di approccio sostanziale e non meramente formale, rilevando l'importanza che sia dimostrata l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato e non la mera conoscibilità. Con riferimento ai giudizi in corso, occorre verificare che i risultati depositati in atti non solo la ricevuta di spedizione della raccomandata informativa, bensì la cartolina di ritorno. Se la relativa eccezione è stata regolarmente sollevata nel ricorso introduttivo, sarà sufficiente evidenziare al collegio il nuovo principio delle Sezioni Unite, affinché verifichi se l'onere probatorio risulti correttamente assolto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soggetta a Iva l'assistenza sociale degli avvocati

Corte di giustizia Ue

Il caso delle attività richieste dal giudice a beneficio di adulti incapaci

Anna Abagnale
Benedetto Santacroce

Ai fini Iva costituiscono un'attività economica le prestazioni di servizi di assistenza effettuate da un avvocato a beneficio di adulti legalmente incapaci, richieste da un giudice e remunerate in modo forfettario dal giudice stesso nel caso di soggetto indigente. Tali prestazioni di servizi, in quanto dirette a proteggere il beneficiario negli atti della vita civile possono definirsi come strettamente connesse con l'assistenza e la sicurezza sociale, requisito necessario ai fini dell'esenzione dell'imposta. A tal fine, però, occorre anche verificare che l'avvocato che fornisce la prestazione a carattere sociale possa beneficiare di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale.

Con la sentenza pubblicata ieri (causa C-846/19), la Corte di giustizia Ue si pronuncia sul tema delicato del regime Iva da applicare alle prestazioni di assistenza rese dagli avvocati aventi uno scopo sociale.

Al riguardo, in passato, la stessa Corte era intervenuta per chiarire che i servizi prestati dagli avvocati a individui che beneficiano del gratuito patrocinio, nell'ambito di un regime nazionale di gratuito patrocinio non sono esentati dall'Iva (causa C-

Il legale deve beneficiare di un riconoscimento quale organismo avente carattere sociale

542/14). In tal senso si segnala anche la risoluzione 59/E/2008 che considera il patrocinio a spese dello Stato soggetto all'aliquota Iva ordinaria, senza ulteriori indagini sulla sussistenza dei requisiti dell'esenzione.

Nella pronuncia di ieri, la Corte non è così tranchant. Di certo, le prestazioni di servizi effettuate a favore dei maggiorenni legalmente incapaci e dirette a proteggerli negli atti della vita civile, anche quando il committente è l'autorità giudiziaria e la stessa ne decide la remunerazione, facendosene carica nelle ipotesi di soggetti non abbienti, sono prestazioni che rientrano nell'attività economica dell'avvocato. Anche in questi casi, infatti, le prestazioni presentano un carattere oneroso e l'avvocato ne trae dei redditi, ovvero un compenso tale da garantirgli di coprire almeno le spese di funzionamento da questi sostenute. Qualche riflessione in più va fatta però in riferimento alla possibilità che trattasi di operazioni esenti da Iva. Al riguardo, la Corte ritiene che i servizi in questione rientrano nella nozione di prestazione «strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale», integrando il requisito oggettivo dell'esenzione di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva Iva. Sul piano soggettivo, occorre, invece, un'analisi più puntuale, da effettuarsi secondo le regole degli ordinamenti nazionali, sulle possibilità che in tali circostanze un avvocato possa essere definito quale «organismo avente carattere sociale» ai fini dell'esenzione. In ogni caso, secondo la Corte, non può essere escluso a priori che prestazioni di tal genere svolte da un avvocato abbiano carattere sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO
Imu dimezzata con casa è inagibile: non bastano le utenze disattivate
La manovra 2020 prevede la riduzione per i fabbricati "dichiarati" inagibili

e non utilizzati. Non basta però che siano le utenze siano disattivate.
Di Pasquale Mirto
La versione integrale del quesito su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](https://www.ilssole24ore.com)

Assicurazione sulla vita, al beneficiario succedono gli eredi

Cassazione

Quando la disposizione non è stata revocata dal contraente

Angelo Busani

Se il beneficiario di un'assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell'assicuratore deve essere eseguita (quando il contraente muore) a favore degli eredi del beneficiario, purché la disposizione a favore del terzo beneficiario premorto non sia stata revocata oppure il contraente abbia diversamente disposto.

È il principio di diritto contenuto nella sentenza di Cassazione n. 9948/2021, motivato con la considerazione che anche al contratto di assicurazione sulla vita si applica la norma del Codice civile sul contratto a favore di terzo, secondo cui la prestazione a favore del terzo, dopo la morte dello stipulante deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo, se questi premuore allo stipulante (articolo 1412).

Infatti, non si può ritenere che il diritto a favore del beneficiario della polizza non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente: nel contratto di assicurazione sulla vita, la morte del contraente non è un evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma determina solo la sua esigibilità.

Per effetto del contratto nel caso di morte, il beneficiario acquista (ar-

ticolo 1920, comma 3, del Codice civile) un «diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione» che trova la sua fonte nel contratto di assicurazione e, sin dalla designazione del terzo tale diritto fuoriesce dal patrimonio dello stipulante ed entra a far parte del patrimonio del beneficiario.

Nel momento in cui il contraente individua il beneficiario della polizza, è la stessa norma codicistica che indica che costui acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Inoltre, dalle norme che disciplinano il contratto di assicurazione sulla vita si desume che la liquidazione dell'indennizzo dovuta dall'assi-

La liquidazione dell'indennizzo fa già parte del patrimonio del terzo che l'abbia accettata

curatore al terzo beneficiario alla morte del disponente fa già parte del patrimonio del terzo che l'abbia accettata. Difatti l'articolo 1921 del Codice civile prevede che la revoca del beneficio non può farsi dagli eredi dopo la morte del contraente una volta che il beneficiario abbia dichiarato di volerne profittare.

Non è concepibile che, in caso di preminenza del beneficiario, il credito verso l'assicuratore rimanga in capo al contraente e da costui si trasmetta ai suoi eredi, in quanto si tratta di un credito di cui è titolare il beneficiario della polizza, il quale, premorendo al contraente, lo trasmette agli eredi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In giudizio le Onlus non hanno esenzioni dal contributo unificato

Terzo settore

Per la Cassazione il prelievo riguarda gli atti e non la fase processuale

Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio

Nessuna esenzione dal contributo unificato per le associazioni di volontariato in caso di instaurazione di giudizi. Questo quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite n. 10014/2021 a fronte di un giudizio intrapreso da parte del Codacons.

Stando al ricorrente la specifica norma di esenzione per gli atti richiesti da Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche, includerebbe anche le attività processuali. Secondo la Suprema Corte, invece, è proprio il combinato disposto nelle norme che ammettono puntuali forme di esenzione (articolo 10 del Testo unico del 2002 e articolo 27 bis della Tabella B allegata al Dpr 642/1972) ad escludere dal novero della disciplina agevolativa gli atti processuali. Vista la peculiarità del prelievo alla base del contributo unificato, il generico richiamo normativo agli "atti", stando alla Corte, non riguarderebbe la fase processuale ma i soli adempimenti amministrativi.

Per di più, come rilevato nella sentenza, non potrebbe neppure ammettersi l'esenzione dal contributo sulla base di un'interpretazione estensiva delle norme di settore. L'articolo 8 della legge 266/1991, infatti, in tema di organizzazioni di volontariato riconosce l'esenzione

dall'imposta di registro e di bollo in virtù delle finalità di solidarietà sociale perseguite dall'ente stesso. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle norme che, in via derogatoria a quelle ordinarie, prevedono particolari ipotesi di esenzione di tipo oggettivo (come nel caso dei processi in materia di assicurazione sociale, assegni familiari, pensioni o reversibilità).

D'altro canto, l'esenzione da tale tributo ad avviso della Suprema Corte non potrebbe neppure, come sostenuto dal Codacons, essere esclusivamente fondata sulla qualità del soggetto che agisce in giudizio e delle attività sociali intraprese dall'ente

Non ammissibile neanche il parallelo con il trattamento relativo a registro e bollo per gli Ets

stesso. Questo comporterebbe di fatto l'assegnazione di complesse valutazioni di meritevolezza impropriamente rimesse al funzionario di cancelleria.

Tuttavia non può non evidenziarsi che, seppur il contributo si caratterizza per essere un prelievo coattivo finalizzato al finanziamento dell'attività giudiziaria e, pertanto, dovuto al di là della natura dell'ente, una possibile estensione dell'esenzione alle realtà non profit non sarebbe affatto peregrina. Va considerato, infatti, che il legislatore in alcuni casi ha collegato al processo particolari ipotesi di esenzione. Non da ultimo l'articolo 76 del Testo unico del 2002 che ammette al patrocinio a spese dello Stato associazioni senza scopo di lucro e che non esercitano un'attività economica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE



IL TUO BUSINESS È IN CRESCITA?
ORA PUOI DIMOSTRARLO.

Fai partecipare la tua azienda a Leader della Crescita 2022.

Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista indice anche quest'anno il riconoscimento per le aziende che hanno avuto un veloce incremento del proprio fatturato. Il modo più autorevole per testimoniare al mercato il dinamismo della tua realtà rendendola punto di riferimento per le altre. La partecipazione è gratuita, registra la tua azienda entro il 2 luglio 2021. Scopri tutti i dettagli e le informazioni su [ilssole24ore.com/premio-leader-crescita](https://www.ilssole24ore.com/premio-leader-crescita).

Il Sole
24 ORE
statista
LEADER
DELLA
CRESCITA
2022